NORME IN MATERIA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO, DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA E DI PRESTITI EMESSI DALLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 4

Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'affidamento degli appalti di opere pubbliche e per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono considerate anomale, ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e sono escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata da un valore percentuale che dovra' essere indicato nel bando o nell'avviso di gara.

Versione in vigore dal 27 maggio 1987, non più in vigore dal 26 luglio 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato
Estremi	Decreto-legge 25 maggio 1987, n. 206
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-locazione-di-immobili-ad-uso-non-abitativo-di/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it